

SSM



La motivazione della sentenza penale

Roberta D'Onofrio

Giudice Tribunale di Campobasso
Scandicci, 19 Settembre 2024

MOTIVAZIONE

Per Salvatore Satta è “l’essenza della giurisdizione”

Essa è parametro di altre garanzie costituzionali:

l’indipendenza, imparzialità della giurisdizione e soggezione soltanto alla legge;

il diritto di difesa.

Una garanzia ordinamentale, un imperativo rivolto ai giudici, agli estensori delle pronunce, che assolve a una **duplice funzione di controllo** sulla decisione dell’organo giudicante:

endoprocedurale :

A) funge da tramite tra il soggetto destinatario dell’atto e l’autorità dalla quale l’atto proviene, mira a rendere effettive le norme costituzionali che garantiscono il diritto di difesa, l’indipendenza, l’imparzialità del giudice e la sua soggezione soltanto alla legge;

B) garantisce il controllo sulla decisione da parte di altri organi giurisdizionali diversi e superiori rispetto a quello che ha emanato la prima sentenza;

extraprocedurale: strumento per costruire la fiducia del popolo in nome del quale è amministrata la giustizia

Fonte dell'obbligo di motivazione:

Art. 6 CEDU «*diritto ad un processo equo, imparziale e pubblico*»

Art. 111 comma VI della Costituzione

«*Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati*».

ARTICOLO 125 CPP

«*La legge stabilisce i casi nei quali il provvedimento del giudice assume la forma della sentenza, dell'ordinanza o del decreto*».

Le sentenze e le ordinanze sono motivate, **a pena di nullità**. I decreti sono motivati, a pena di nullità, nei casi in cui la motivazione è espressamente prescritta dalla legge.

[Esempi:

- l'ordinanza emessa all'esito del procedimento in camera di consiglio ex art 127 comma VI cpp;
- il decreto motivato che dispone l'accompagnamento coattivo dell'imputato 132 per atti diversi dall'esame;
- il decreto motivato con il quale il PM dispone ispezioni ex art. 244 cpp, perquisizioni ex art. 247 cpp e sequestri ex art 253 cpp;
- il decreto motivato con il quale il Gip autorizza le intercettazioni ex art 267 cpp;
- il decreto motivato con il quale il Gip dispone, a richiesta del PM, il sequestro preventivo 321 cpp;
- il decreto motivato con il quale il Gip accoglie la richiesta di archiviazione del PM (art. 409 cpp);
- il decreto motivato con il quale il Gip dispone l'archiviazione per inammissibilità dell'opposizione della persona offesa – per mancata indicazione dell'oggetto dell'indicazione suppletiva e i relativi elementi di prova- ed infondatezza della notizia di reato ex art. 410 cpp].

Il luogo giuridico della decisione è il dispositivo

*Assenza di statuizione decisoria su di un capo di accusa nel **dispositivo** : conseguenze*

Inesistenza

Cassazione penale , sez. VI , 14/07/2017 , n. 39435

*La sentenza che **manchi del dispositivo per omessa statuizione decisoria** su un capo di imputazione per il quale è stato disposto il rinvio a giudizio dell'imputato è **inesistente**; detto vizio, rilevabile d'ufficio, è insuscettibile di essere sanato dal giudicato.*

Cassazione penale , sez. VI , 31/01/2017 , n. 8396

*E' illegittima l'ordinanza di correzione di errore materiale mediante la quale il giudice d'appello abbia provveduto ad emendare il dispositivo, inserendo la condanna **nei confronti di un imputato il cui nominativo era stato pretermesso**, a nulla rilevando che nella motivazione sia stata esaminata la relativa posizione, pervenendosi alla conferma della condanna emessa nei suoi confronti.*

Il luogo giuridico del giudizio è la motivazione” (Taruffo)

*Totale assenza di **motivazione**: conseguenze*

Se non dedotta in giudizio, si sana con il giudicato:

Cassazione penale , sez. I , 12/06/2018 , n. 47068

*La **totale assenza di motivazione** della sentenza non configura un'ipotesi di inesistenza, ma di **mera nullità**, suscettibile di **sanatoria per effetto del giudicato** formatosi sul dispositivo non oggetto di impugnazione. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto legittima l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione aveva proceduto a correzione di errore materiale di una sentenza di condanna recante la motivazione relativa ad altro imputato in diverso procedimento, revocando la sospensione condizionale concessa con detta sentenza per sopravvenuta condanna nel quinquennio).*

Se dedotta in giudizio, determina il rinvio al primo giudice :

Cassazione penale , sez. V , 12/01/2017 , n. 21795

*Il giudice d'appello, a cui sia devoluta esclusivamente la cognizione della nullità della sentenza del giudice di pace recante imputazione e motivazione afferente ad altra e diversa vicenda processuale, non può sostituirsi al primo giudice correggendo la motivazione nell'ambito del potere di integrazione, **ma deve trasmettergli gli atti per non privare l'imputato di un grado del giudizio**. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'ipotesi di motivazione del tutto avulsa dalla vicenda processuale per cui è processo è assimilabile a quella di omessa motivazione).*

Cassazione penale , sez. VI , 23/03/2018 , n. 17510

*È nulla, ma non inesistente, la sentenza d'appello che, pur riportando correttamente il nome dell'imputato, la sentenza di primo grado e il dispositivo letto in udienza, reca una motivazione relativa ad altra decisione impugnata da un altro imputato; ne consegue che, **mancando nella sostanza la motivazione, l'errore non è emendabile con la procedura di cui all' art. 130 cod. proc. pen. , ma dovrà procedersi, nel caso di impugnazione tempestiva, alla rinnovazione dell'intero giudizio***

Art. 111 Costituzione e giusto processo

Non può essere considerato “giusto”, in quanto esposto al pericolo di arbitrio, un processo a conclusione del quale non venga fornita una ragionevole spiegazione, in fatto ed in diritto, del provvedimento finale che l’organo giudicante ha ritenuto di adottare

Motivazione assente e motivazione apparente

Cassazione penale sez. III, 24/09/2015, n.44012

"Motivazione assente" è quella che manca fisicamente o che è graficamente indecifrabile; mentre "motivazione apparente" è solo quella che non risponde ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti, come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa, o di ricorso a clausole di stile e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi risulti inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.

Cassazione penale , sez. I , 20/04/2022 , n. 17530

In materia di misure di prevenzione, con il ricorso per cassazione è sindacabile la sola mancanza del percorso giustificativo della decisione, nel senso di redazione di un testo del tutto privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità (motivazione apparente) o di un testo del tutto inidoneo a far comprendere l'itinerario logico seguito dal giudice. Non è invece sindacabile il vizio di motivazione, nel senso della illogicità manifesta e della contraddittorietà, perché la norma di riferimento prevede la censurabilità della sola violazione di legge (articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159) e tale assetto normativo è rimasto ancorato appunto al profilo della assenza di motivazione, posto che la Corte costituzionale [sentenza n. 106 del 2015] ha dichiarato l'infondatezza della questione di legittimità sollevata in materia.

CASI GIURISPRUDENZIALI DI MOTIVAZIONE APPARENTE

Sentenza di assoluzione con motivazione generica:
Cassazione penale , sez. V , 24/01/2017 , n. 12783

In tema di **motivazione della sentenza**, il giudice di appello che riformi la decisione di assoluzione pronunciata in primo grado, pervenendo ad una sentenza di condanna, **non ha l'obbligo di fornire una motivazione rafforzata** nel caso in cui il **provvedimento assolutorio abbia un contenuto motivazionale generico e meramente assertivo**, posto che, in tale ipotesi, non vi è neppure la concreta possibilità di confutare argomenti e considerazioni alternative del primo giudice, essendo, invece, il giudizio d'appello l'unico realmente argomentato.

Decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche
Cassazione penale , sez. IV , 10/07/2018 , n. 48543

La mancanza di motivazione dei **decreti che autorizzano o prorogano le operazioni di intercettazioni telefoniche o tra presenti e di quelli che convalidano i decreti emessi in caso d'urgenza dal pubblico ministero**, così come la motivazione meramente apparente, comporta **l'inutilizzabilità** dei risultati delle operazioni captative. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto apparente la motivazione dei decreti di convalida e di proroga contenuta in moduli prestampati – compilati a penna solo quanto al numero del procedimento e dei decreti, al nome del giudice, alla data del decreto da convalidare e della richiesta di proroga, al numero dell'utenza interessata e al nome del suo utilizzatore – e **consistente in una formula di stile, utilizzabile per qualsiasi atto da convalidare o da prorogare, sostanzialmente ripetitiva della formula normativa**, in quanto non espressiva dell'"iter" cognitivo e valutativo seguito dal giudice per la deliberazione della richiesta).

Decreti de plano del Gip circa l'inammissibilità dell'opposizione all'archiviazione
Cassazione penale , sez. V , 04/02/2016 , n. 28663

È affetto da **nullità per vizio di motivazione, da ritenersi apparente**, il decreto con il quale il G.i.p. dichiara "de plano" l'inammissibilità dell'opposizione alla richiesta di archiviazione proposta dalla persona offesa senza indicare nella motivazione le ragioni per le quali le indagini suppletive richieste sarebbero inutili, limitandosi a mere **formule di stile adattabili a qualsiasi caso** e del tutto prive di un **seppur minimo riferimento allo specifico oggetto dell'indagine**.

Cassazione penale , sez. III , 10/06/2020 , n. 19058

Il sequestro conservativo è ammesso se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese del procedimento o di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, profilo che rimane del tutto inesplorato laddove il giudice si limiti a operare un generico e oscuro richiamo alle stesse ragioni economiche che hanno spinto l'imputato a commettere l'illecito, ragioni, tuttavia, in nessun modo esplicitate in sentenza.

Ordinanze del Tribunale per il riesame

Cassazione penale sez. V, 15/10/2018, n.57108

Nelle ipotesi di sequestro probatorio di prodotti recanti marchi contraffatti, il controllo del giudice del riesame deve necessariamente essere esteso alla **verifica degli indici fattuali che rivelino nei beni sequestrati l'avvenuta contraffazione o alterazione**. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto **meramente apparente** la motivazione del provvedimento impugnato che, in relazione agli indici di contraffazione, si era basato sul **mero riferimento alle valutazioni della polizia giudiziaria** che aveva effettuato il sequestro e alle operazioni svolte dal "general manager" per la protezione del "brand" contraffatto, senza che fosse neppure allegata la documentazione fotografica a riscontro della contraffazione stessa).

Cassazione penale , sez. V , 15/06/2018 , n. 44930

Anche a seguito delle modifiche apportate agli articoli 292 e 309 del codice di procedura penale dalla legge 16 aprile 2015 n. 47 , **l'ordinanza che decide sulla richiesta di riesame può integrare** l'eventuale carenza o insufficienza della motivazione di quella adottata dal primo giudice, **salve le ipotesi di motivazione mancante o apparente, ovvero priva dell'autonoma valutazione delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa**, in quanto, ricorrendo tale ipotesi, il tribunale del riesame è tenuto ad annullare il provvedimento impositivo della misura. Per l'effetto, è apparente la motivazione quando il tribunale del riesame, di fronte all'eccezione difensiva relativa alla mancanza di un'autonoma valutazione da parte del Gip dei requisiti normativi previsti per l'adozione della misura coercitiva, confermi il provvedimento cautelare limitandosi ad affermare, in modo generico e sintetico, che il giudice, "in più parti", ha inserito le proprie conclusioni e indicato gli elementi valutativi, senza precisare in quali punti, passaggi o pagine dell'ordinanza possa rinvenirsi l'autonoma valutazione che l' articolo 292 del codice di procedura penale richiede a pena di nullità.

Cassazione penale , sez. V , 06/12/2017 , n. 643

Anche a seguito delle modifiche apportate dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il potere-dovere del tribunale del riesame di integrare le insufficienze motivazionali del provvedimento impugnato non opera nelle ipotesi di **motivazione mancante** sotto il profilo grafico, **apparente o inesistente per inadeguatezza normativa**, quale quella in cui il primo giudice si sia limitato ad una **sterile rassegna delle fonti di prova** a carico dell'indagato, in assenza di qualsiasi riferimento contenutistico e di enucleazione degli specifici elementi reputati indizianti.

Ordinanza di non convalida dell'arresto

Cassazione penale , sez. IV , 23/11/2017 , n. 850

Nell'ipotesi di arresto facoltativo in flagranza, le motivazioni espresse dal GIP nell'ordinanza di non convalida non possono limitarsi a confutare in maniera «generica» e «apodittica» le ragioni giustificative dell'arresto offerte dalla polizia giudiziaria, pena la **nullità dell'ordinanza in quanto fondata su motivazioni apparenti e dunque insussistenti**.

Ordinanza applicativa delle misure cautelari

Cassazione penale , sez. VI , 12/11/2015 , n. 49153:

La motivazione del **provvedimento che dispone una misura coercitiva** è censurabile in sede di legittimità solo quando sia priva dei requisiti minimi di **coerenza, completezza e logicità** al punto da **risultare meramente apparente** o assolutamente **inidonea a rendere comprensibile il filo logico** seguito dal giudice di merito o **talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici** da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura.

Sentenza di Appello

Cassazione penale , sez. II , 13/11/2018 , n. 52617:

In presenza di un atto di appello non inammissibile per carenza di specificità, **il giudice d'appello non può limitarsi al mero e tralattivo rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado**, in quanto, anche laddove l'atto di appello riproponga questioni già di fatto dedotte e decise in primo grado, egli ha **l'obbligo di motivare**, onde non incorrere nel **vizio di motivazione apparente**, in modo puntuale e analitico su ogni punto a lui devoluto.

CONSEGUENZE:

Il vizio di mancanza - apparenza – della motivazione può qualificarsi anche in termini di inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (art. 125 cpp) ed è deducibile in Cassazione anche con il ricorso di cui all'articolo 606 lettera c).

La manifesta illogicità della motivazione, pur corrispondendo al mancato rispetto dei canoni epistemologici e valutativi che, imposti da norme di legge (principalmente dall'art. 192, ma anche dall'art. 546, comma 1 lett. e, c.p.p.), regolano il ragionamento probatorio, non è tuttavia presidiata da una diretta sanzione di nullità: l'incongruenza logica della decisione contrastante con detti canoni può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606

Funzione della motivazione

Cassazione penale , sez. III , 25/09/2018 , n. 3969

In caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va temperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso.

Cassazione penale , sez. un. , 27/10/2016 , n. 8825 (in correlazione all'inammissibilità dell'appello)

L'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato.

Cassazione penale sez. VI, 29/01/2020, n.14173

Sentenza e risoluzione del contrasto tra dispositivo e motivazione non contestuali

In caso di **contrasto tra dispositivo e motivazione non contestuali**, il carattere unitario della sentenza, in conformità al quale l'uno e l'altra, quali sue parti, si integrano naturalmente a vicenda, non sempre determina l'applicazione del principio generale della prevalenza del primo in funzione della sua natura di immediata espressione della volontà decisoria del giudice; invero, laddove nel dispositivo ricorra un errore materiale obiettivamente riconoscibile, il contrasto con la motivazione è meramente apparente, con la conseguenza che è consentito fare riferimento a quest'ultima per determinare l'effettiva portata del dispositivo, individuare l'errore che lo affligge ed eliminarne gli effetti, giacché essa, permettendo di ricostruire chiaramente ed inequivocabilmente la volontà del giudice, conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni fondanti la decisione (nella specie, il contenuto della motivazione della sentenza, del complessivo ragionamento probatorio, e la stessa struttura del dispositivo rivelavano la chiara volontà del Tribunale di assolvere l'imputato dal reato di maltrattamenti, il cui riferimento formale nel dispositivo era stato verosimilmente omesso per dimenticanza dovuta alla stessa formulazione della imputazione).

La motivazione contestuale

Articolo 544 comma I cpp : «conclusa la deliberazione, il Presidente redige e sottoscrive il dispositivo. Subito dopo è redatta una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la sentenza è fondata».

Tanto da far ipotizzare in dottrina la nascita di un nuovo stile di motivazione, che inducesse «a privilegiare lo stile alla francese della ‘motivazione a frase unica’».

La direttiva n. 79) della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, che questa norma ha ispirato, era – in realtà – più ambigua, prevedendo «che, fuori dei casi di particolare complessità, la motivazione della sentenza potesse essere redatta contestualmente alla decisione e sia immediatamente letta in udienza».

Decreto “Canzio”: per le sentenze della Corte di Cassazione Penale necessario contemperamento con il principio della ragionevole durata del processo ex art. 111 comma II Costituzione

Il Primo Presidente della Suprema Corte ha disposto (con decreto n. 68 risalente al 28 aprile 2016) che i Collegi delle sezioni penali, qualora si trovino a dover decidere con sentenza in merito a ricorsi che non richiedano l'esercizio della funzione di nomofilachia o che sollevino questioni la cui soluzione comporti l'applicazione di principi giuridici già affermati dalla Corte medesima e condivisi dal collegio, ovvero attengano alla risoluzione di questioni semplici o prospettino motivi manifestamente fondati, infondati o non consentiti,

siano tenuti a redigere la **motivazione in forma “semplificata”**, con richiamo ai precedenti conformi nel caso in cui si tratti di questioni giuridiche già risolte dalla giurisprudenza della Corte (punto I, d. n. 68/16).

Peraltro, la capacità di stesura delle sentenze in forma semplificata diviene uno dei parametri che i Presidenti di Sezione dovranno considerare tra i dati che assumono rilievo positivo nell'ambito dei rapporti informativi **per le valutazioni di professionalità del magistrato**, al fine delle progressioni di carriera (punto V, d. n. 68/16)

Articolo 546 cpp (come modificato dall' art. 1, comma 52, L. 23 giugno 2017, n. 103 con decorrenza dal 3 agosto 2017.)

1. La sentenza contiene:

- a) l'intestazione «in nome del popolo italiano» e l'indicazione dell'autorità che l'ha pronunciata;
- b) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private;
- c) l'imputazione;
- d) l'indicazione delle conclusioni delle parti;
- e) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie , con riguardo:
 - 1) all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione e alla loro qualificazione giuridica;
 - 2) alla punibilità e alla determinazione della pena, secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell'art. 533, e della misura di sicurezza;
 - 3) alla responsabilità civile derivante dal reato;
 - 4) all'accertamento dei fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali;
- f) il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge applicati;
- g) la data e la sottoscrizione del giudice.

Relazione governativa alla riforma

l'intento è quello di costruire un modello legale di «motivazione 'in fatto' della decisione, nella quale risulti esplicito il ragionamento probatorio sull'intero oggetto della prova, che sia idoneo a giustificare razionalmente la decisione secondo il modello inferenziale indicato per la valutazione delle prove»

Linee guida in materia di esame preliminare delle impugnazioni e modalità stilistiche di redazione dei provvedimenti

Delibera Consiglio Superiore della Magistratura del 5 luglio 2017

Si invita la magistratura giudicante «ad una modalità di redazione dei provvedimenti più moderna e, a sua volta, funzionale a innervare un circolo virtuoso caratterizzato da una migliore redazione degli atti di impugnazione e una maggiore efficacia delle attività di spoglio da parte del giudice dell'impugnazione», indicandosi, quale **DNA della motivazione,**

“concisione, chiarezza, sinteticità, essenzialità, proporzionalità, adeguatezza”:

- **modalità grafiche e di impostazione strutturale del testo della motivazione della decisione:** in merito allo svolgimento del processo è opportuna l'indicazione dei dati fattuali che hanno portato alla dichiarazione di assenza dell'imputato e dei rinvii determinanti la sospensione dei termini di prescrizione o dei termini di custodia cautelare;

- **sottodivisione della sentenza in paragrafi concernenti i “punti della decisione” e di sottoparagrafi concernenti le “questioni”** affrontate in relazione ai singoli punti;

- **per la sentenza di appello:** impostazione come risposta ai singoli motivi di impugnazione. Suoi elementi essenziali: l'imputazione, il dispositivo di primo grado, l'indicazione delle prove prese a base dal primo giudice per l'affermazione o negazione della responsabilità; il trattamento sanzionatorio; i fatti processuali rilevanti;

- **modalità di trasposizione delle prove in sentenza:** trasposizione fedele dei verbali di dichiarazioni o del contenuto di conversazioni intercettate *“corredata da un'adeguata e pertinente valutazione critica dei contenuti, funzionale alla decisione”*

Motivazione delle sentenze penali

Primo punto della sentenza

“Indicazione delle modalità di esercizio dell’azione penale, posizione giuridica dell’imputato e breve svolgimento del processo”

Vanno necessariamente riportati:

- i dati fattuali che hanno portato alla dichiarazione di assenza ex artt. 420 bis e ss cpp;
- il controllo sulla regolare costituzione delle parti, l’apertura dibattimento, l’ammissione delle prove orali e documentali richieste, l’eventuale nomina del perito ai sensi dell’articolo 508 cpp, la prova ammessa ex art. 507 cpp;
- i rinvii determinanti la sospensione dei termini di prescrizione o dei termini di custodia cautelare;
- l’udienza in cui è stata dichiarata chiusa l’istruttoria dibattimentale e sono stati indicati gli atti del fascicolo del dibattimento utilizzabili ex art. 511 cpp, e si è tenuta la discussione – con le parti che hanno concluso come da verbale-

Esempio:

Tizio, sottoposto a custodia cautelare per questa causa dal.., è stato citato a giudizio con decreto del.. in ordine al reato di... ..

Alla prima udienza, del.., Tizio è stato dichiarato **assente** (NB: indicare le questioni di fatto che hanno portato alla dichiarazione di assenza richiamando eventualmente separata ordinanza), Caia si è costituita quale parte civile, è stato dichiarato aperto il dibattimento con ammissione delle prove..

All’udienza del..sono stati sentiti i testi; all’udienza del... è stata dichiarata chiusa l’istruttoria e le parti (riportandole) hanno concluso come da verbale

Secondo punto della sentenza

I «Motivi di fatto» ex art 546 lett e)

(“Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei “*risultati acquisiti*”-
art. 192 cpp)

“Concisa ricostruzione del fatto e delle circostanze di cui all'imputazione con richiamo delle prove legittimamente acquisite ed utilizzabili ai fini del decidere”

OGGETTO DELLA PROVA art. 187 cpp

“Sono oggetto della prova:

i fatti che si riferiscono all'imputazione, alla punibilità e alla determinazione della pena o della misura di sicurezza;

i fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali;

(se vi è costituzione di parte civile) i fatti inerenti alla responsabilità civile derivante dal reato”

Esempio:

- All'esito dell'istruttoria dibattimentale i fatti di causa vanno ricostruiti nel senso che si espone;

- In data ... e nel luogo ... gli operanti controllarono l'autovettura alla guida della quale vi era Tizio e la sottoposero a perquisizione ricorrendo indizi circa la detenzione all'interno della stessa di sostanze stupefacenti (cfr. la deposizione di Caio resa all'udienza del). All'esito della perquisizione venne rinvenuto all'interno del cruscotto dell'autovettura una confezione contenente.....ed un coltello i quali furono sottoposti a sequestro (cfr. i verbali di perquisizione e sequestro del..)

NB: è opportuno che vengano richiamate le prove che fondano ogni enunciato della ricostruzione storica del fatto !!!!

Terzo punto della sentenza (I criteri adottati)

“Criteri di valutazione delle prove assunte a base della decisione e di svalutazione delle prove contrarie”

Artt. 192 cpp e 546 comma I lettera e) cpp

“Il giudice valuta la prova dando conto *nella motivazione* dei **risultati** acquisiti e dei **criteri** adottati”.

I
I quadro probatorio acquisito nel processo può dar luogo ad una pluralità di interpretazioni, tra le quali l'organo giudicante può scegliere (**principio del libero convincimento del giudice**); egli è però vincolato dalla previsione dell'**obbligo di motivazione**, dato che, non tutto ciò che è asseribile come conclusione del giudizio, è giustificabile.

Cassazione penale , sez. III , 13/10/2015 , n. 49168

In tema di vizio della motivazione della sentenza, è ravvisabile **una motivazione apparente** allorchè il provvedimento si limiti ad indicare le **fonti di prova della colpevolezza** dell'imputato, senza contenere la **valutazione critica ed argomentata** compiuta dal giudice in merito agli elementi probatori acquisiti al processo.

“Il **procedimento logico**, disegnato secondo la sequenza del sillogismo inferenziale dettato nel suo nucleo essenziale in tema di valutazione della prova dall'art. **192, commi 1 e 2** cpp , e per la doverosa ponderazione delle ipotesi antagoniste dall'art. **546, comma 1 lett. e) c.p.p.**, deve condurre alla conclusione caratterizzata da un “alto grado di credibilità razionale”, quindi alla “certezza processuale” che, eliminata l'interferenza di schemi esplicativi alternativi mediante la prova per esclusione, l'imputato sia responsabile del fatto di reato”.

Cassazione penale Sez. III , 21/09/2018 , n. 8065

La mancata enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione, non determina automaticamente la nullità della sentenza d'appello per mancanza di motivazione, ai sensi dell' art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. , neppure alla luce dell' art. 546 c.p.p. , così come riformato dalla l. n. 103 del 2017 , se tali prove non risultano decisive e se il vaglio sulla loro attendibilità possa comunque essere ricavato "per relationem" dalla lettura della motivazione.(In motivazione, la Corte ha precisato che la riforma, ad opera della legge indicata, dell' art. 546 c.p.p. , che disciplina i requisiti della sentenza, non ha eliso la possibilità per il giudice dell'impugnazione di motivare la sentenza "per relationem").

CANONI GIURISPRUDENZIALI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ED AGGRAVIO DELLA MOTIVAZIONE:

1) Valutazione della testimonianza della persona offesa

Cassazione penale , Sez. Un. , 19/07/2012 , n. 41461

Le regole dettate dall' art. 192, comma 3, c.p.p. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, **previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto**, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. (in motivazione la corte ha altresì precisato come, nel caso in cui la **persona offesa si sia altresì costituita parte civile**, può essere opportuno procedere al **riscontro** di tali dichiarazioni con altri elementi).

Cassazione penale , sez. III , 11/07/2017 , n. 50916

La deposizione della persona offesa è astrattamente idonea a fondare di per sé sola, senza cioè dover essere assistita da elementi esterni di riscontro, la prova del fatto rappresentato. Tuttavia, la mancata previsione da parte del Legislatore di alcuna deroga della capacità a testimoniare della stessa non rende implicito che ella non possa essere considerata portatrice di per sé di un interesse inquinante. Tale assunto sarebbe una presunzione "iuris tantum" che impone un **maggiore rigore nell'indagine della sua credibilità oggettiva e soggettiva** per verificare la concreta terzietà della stessa proprio quando entrano in gioco interessi astrattamente confliggenti con quelli dell'imputato

2) Deposizione della persona offesa ed esame dell'imputato

Cassazione penale , sez. III , 22/11/2016 , n. 20884

Ai fini della formazione del libero convincimento del giudice, **sussiste un effettivo contrasto fra le opposte versioni rese dall'imputato e dalla persona offesa, oggetto di valutazione da parte del giudice anche al fine di verificare l'attendibilità di quest'ultima**, solo nel caso in cui sia l'imputato personalmente ad aver fornito la contrastante versione dei fatti, non essendo sufficiente invece una mera prospettazione da parte del suo difensore. (In applicazione di questo principio la S.C. ha rigettato il ricorso dell'imputato, accusato di violenza sessuale, rilevando che la tesi del rapporto sessuale consensuale era stata prospettata dal solo difensore, mentre l'imputato aveva dichiarato invece che il fatto non si era verificato).

3) Valutazione della prova diretta nei reati a vittima vulnerabile

Cassazione penale , sez. II , 24/09/2015 , n. 43278

Le **dichiarazioni della persona offesa** - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente **poste da sole** a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa **verifica, più penetrante e rigorosa** rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da **idonea motivazione**, della **credibilità soggettiva** del dichiarante e **dell'attendibilità intrinseca** del suo racconto. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che all'erronea indicazione dell'età apparente dell'imputato, da parte della persona offesa, potesse attribuirsi - in via preventiva e presuntiva - una valenza invalidante della credibilità di quest'ultima, ritenendo immune da censure la decisione di merito che, all'esito di una approfondita valutazione, aveva ritenuto attendibili le sue dichiarazioni)

Cassazione penale , sez. III , 03/10/2017 , n. 52051

In tema di reati sessuali la deposizione della **persona offesa** può essere assunta anche da sola come fonte di prova della colpevolezza, ove venga sottoposta ad **un'indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva** di chi l'ha resa, dato che in tale contesto processuale il più delle volte l'accertamento dei fatti dipende necessariamente dalla valutazione del contrasto delle opposte versioni di imputato e parte offesa, soli protagonisti dei fatti, in assenza, non di rado, anche di riscontri oggettivi o di altri elementi atti ad attribuire maggiore credibilità, dall'esterno, all'una o all'altra tesi. Non è pertanto giuridicamente corretto fondare il giudizio di inattendibilità della testimonianza della persona offesa sul solo dato dell'oggettivo contrasto con altre prove testimoniali (nel caso di specie peraltro inesistente) o della mancanza di riscontri.

Cassazione penale , sez. III , 07/05/2014 , n. 37840

In tema di reati sessuali, la deposizione della persona offesa, seppure non equiparabile a quella del testimone estraneo, può essere assunta anche da sola come fonte di prova della colpevolezza, ove venga sottoposta ad **un'indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva** di chi l'ha resa, dato che in tale contesto processuale il più delle volte l'accertamento dei fatti dipende necessariamente dalla valutazione del contrasto delle opposte versioni di imputato e parte offesa, soli protagonisti dei fatti, in assenza, non di rado, **anche di riscontri oggettivi o di altri elementi atti ad attribuire maggiore credibilità, dall'esterno, all'una o all'altra tesi.**

Cassazione penale , sez. III , 16/05/2017 , n. 41593

In tema di testimonianza, la mancanza dell'esatta collocazione spaziale del fatto non fa venire meno **l'attendibilità della narrazione fatta dalla persona offesa** del reato di **violenza sessuale** quando la collocazione medesima risulti comunque accertata in base ad **altri elementi probatori precisi e concordanti** .

Cassazione penale , sez. III , 30/09/2014 , n. 45920

Le dichiarazioni rese dalla **vittima di abuso sessuale affetta da ritardo mentale** non sono di per sé inattendibili, ma **obbligano il giudice** non soltanto a verificarne analiticamente la coerenza, costanza e precisione, ma anche a ricercare eventuali **elementi esterni di supporto**.

4) Prova scientifica

Cassazione penale sez. IV, 20/09/2023, n.42453

Il giudizio rimesso al giudice circa il **nesso di causalità tra la condotta del medico e l'evento** nella maggior parte dei casi **non potrà prescindere dal dato scientifico fornito dal contributo degli esperti**. In tale prospettiva, il sapere scientifico acquisito nel processo mediante le conclusioni di periti e consulenti dovrà necessariamente essere utilizzato dal giudice di merito secondo un approccio metodologico corretto che presuppone la indispensabile verifica critica in ordine all'affidabilità delle informazioni che utilizza ai fini della spiegazione del fatto, dovendosi precisare che l'esame dei dati che caratterizzano il fatto storico, ai fini del giudizio di tipo induttivo, riguardante l'indagine controfattuale, **non potrà mai essere basato su valutazioni di ordine congetturale, vale a dire sformite di una adeguata base scientifica o esperienziale**. Occorre piuttosto che di tali basi il giudice dia adeguato conto, al fine di offrire una motivata valutazione in ordine all'attitudine degli elementi indiziari caratterizzanti il caso concreto ad incidere sul coefficiente di probabilità statistica, in maniera tale da "elevarlo" fino a giungere ad un motivato giudizio di alta probabilità logica in ordine all'efficacia salvifica della condotta dovuta, al di là di ogni ragionevole dubbio.

Cassazione penale , sez. IV , 02/04/2019 , n. 19386

Il giudice di merito, in presenza di contrapposte tesi ricostruttive dei fatti che presuppongono conoscenze extragiuridiche, può prediligere una delle diverse opinioni scientifiche, purché dia **congrua motivazione** della propria scelta e dimostri di avere affrontato anche la tesi che non ritenga di voler seguire.

Cassazione penale , sez. I , 10/10/2018 , n. 58465

In tema di prova scientifica, **la Cassazione** non deve stabilire la maggiore o minore attendibilità scientifica delle acquisizioni esaminate dal giudice di merito e, quindi, se la tesi accolta sia esatta ma **solo se la spiegazione fornita sia razionale e logica**; essa, infatti, non è giudice delle acquisizioni tecnico-scientifiche, essendo solo chiamata a valutare la correttezza metodologica dell'approccio del giudice di merito al relativo sapere, che include la preliminare, indispensabile verifica critica in ordine all'affidabilità delle informazioni utilizzate ai fini della spiegazione del fatto; ne deriva che il giudice di legittimità non può operare una differente valutazione degli esiti della prova suddetta, trattandosi di un accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, se congruamente argomentato.

Cassazione penale , sez. IV , 27/01/2017 , n. 10271

Nel caso in cui le ragioni in punto di **apprezzamento degli elementi di prova - che hanno sorretto la decisione dei giudici di primo e secondo grado - sono fra loro concordanti**, ne discende che esse si saldano in un **unico corpo motivazionale**.

5) Prova indiziaria e prova logica

Il **paradigma “indiziario”**, di tipo ipotetico-probabilistico, ispira e connota il ragionamento probatorio e il procedimento cognitivo/decisorio del giudice che abbraccia le massime d'esperienza, la probabilità statistica, la probabilità logica (cfr. Cass., Sez. Un., 10 luglio 2002, Franzese)

Dalle singole informazioni probatorie raccolte empiricamente si passa mediante inferenze, per serie causali progressive e facendo uso di regole-ponte (dal particolare noto a quello ignoto attraverso la mediazione di un universale), ad informazioni ulteriori e più ampie; quindi si procede all'unificazione di esse nel contesto dell'ipotesi ricostruttiva del fatto.

Cassazione penale , sez. I , 30/11/2017 , n. 1790

La **valutazione della prova indiziaria** si svolge in **due fasi**, consistenti, la prima, nell'esame dei **singoli elementi indiziari** per apprezzarne la certezza e l'intrinseca valenza indicativa e, la **seconda, nell'esame globale** di quegli elementi ritenuti certi per verificare se la relativa ambiguità di alcuno di essi, isolatamente considerato, possa risolversi in una visione unitaria, tale da consentire comunque l'attribuzione del fatto illecito all'autore.

Cassazione penale , sez. I , 21/02/2017 , n. 46566

In tema di valutazione delle prove, la **prova logica**, raggiunta all'esito di un corretto procedimento valutativo degli indizi connotato da una valutazione sia unitaria che globale dei dati raccolti, tale da superare l'ambiguità di ciascun elemento informativo considerato nella sua individualità, non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto a quella **diretta o storica**.

La prova indiziaria circa lo stato di ebbrezza alla guida

Cassazione penale sez. IV, 29/02/2024, n.20763

In tema di guida in stato di ebbrezza, poiché l'esame strumentale non costituisce una prova legale, l'accertamento della concentrazione alcolica può avvenire in base ad elementi sintomatici per tutte le ipotesi di reato previste dall'articolo 186 del codice della strada e, qualora vengano oltrepassate le soglie superiori, la decisione deve essere sorretta da congrua motivazione. Ne consegue, pertanto, che, pur in assenza di espletamento di un valido esame alcolimetrico, il giudice di merito può trarre il proprio convincimento in ordine alla sussistenza dello stato di ebbrezza dalla presenza di adeguati elementi obiettivi e sintomatici [che, nella fattispecie, secondo la Cassazione, i giudici di merito, nel condannare l'imputato per la **fattispecie di cui alla lettera c) dell'articolo 186**, avevano congruamente individuato in aspetti quali **lo stato comatoso e di alterazione manifestato dall'imputato alla vista degli operanti**, certamente riconducibile ad un uso assai elevato di bevande alcoliche, certamente superiore alla soglia di 1,50 g/l, per come evincibile dalla riscontrata presenza di un forte odore acre di alcol, nonché dalla assoluta sua incapacità di controllare l'autoveicolo in marcia e di rispondere alle domande rivoltegli dagli agenti di polizia giudiziaria]

«La motivazione circa la regola di giudizio»

Cassazione penale , sez. I , 11/05/2023 , n. 35646

La **previsione** normativa della regola di giudizio dell'al di là di ogni **ragionevole** dubbio, che trova fondamento nel principio costituzionale della **presunzione di innocenza**, non ha introdotto un diverso e più restrittivo criterio di valutazione della prova ma ha codificato il principio giurisprudenziale secondo cui la pronuncia di **condanna** deve fondarsi sulla **certezza processuale della responsabilità dell'imputato**. Tale regola consente di pronunciare sentenza di **condanna** a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto **ricostruzioni alternative costituenti eventualità remote**, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana.

La regola di giudizio

- L'insufficienza, la contraddittorietà e l'incertezza probatoria, la non resistibilità alle contro-ipotesi esplicative del fenomeno, quindi il non implausibile, non marginale, non congetturale, dubbio ma "ragionevole" ossia fondato su specifici elementi che in base all'evidenza disponibile lo avvalorino nel caso concreto, in ordine alla reale attribuibilità del fatto all'agente, per i profili oggettivo o soggettivo, non può non comportare, per contro, la neutralizzazione dell'ipotesi prospettata dall'accusa e l'esito assolutorio secondo il canone di garanzia "in dubio pro reo" (Giovanni Canzio).

Cassazione penale sez. I, 30/11/2023, n.5517

In tema di giudizio di legittimità, l'introduzione nel disposto dell'art. 533 c.p.p. del principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" ad opera della l. 20 febbraio 2006, n. 46, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, sicché la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, segnalata dalla difesa, non integra un vizio di motivazione se sia stata oggetto di disamina da parte del giudice di merito.

Cassazione penale , sez. II , 03/04/2017 , n. 28957 nel giudizio di Cassazione

*La regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità **manifesta e decisiva della motivazione** della sentenza, non avendo la Corte di Cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova.*

La regola di giudizio nelle udienze preliminari e predibattimentali

La mancanza di ragionevole previsione di condanna

Tribunale Ferrara, 13/02/2024, n.170

In tema di rito monocratico, il giudice, all'esito dell'udienza predibattimentale, ai sensi dell'articolo 554-ter Cpp, introdotto dal Dlgs 150/2022, onde evitare la celebrazione di processi inutili, deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentano una ragionevole previsione di condanna, avuto riguardo al parametro di giudizio costituito dall'impossibilità di pervenire a una ragionevole prognosi di condanna dell'imputato: detta valutazione consiste in **un giudizio prognostico razionale, e non meramente ipotetico o congetturale. da effettuarsi ex actis** circa il futuro positivo accertamento di tutti gli elementi costitutivi oggettivi o soggettivi della fattispecie in contestazione, che valorizzi e tenga conto non solo dell'assenza o dell'insufficienza, ma anche della contraddittorietà della prova, in applicazione del vigente imperativo principio **in dubio contra actione**. (Fattispecie in tema di truffe seriali online in cui il tribunale ha ritenuto che ha affermato che non è sufficiente la mera intestazione della carta prepagata su cui sono pervenuti i proventi dei reati per ritenere dimostrata oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità penale dell'imputato).

La particolare tenuità

vi è l'obbligo di motivazione circa il diniego

Cassazione penale , sez. V , 14/12/2018 , n. 15658

In tema di "particolare tenuità del fatto", la motivazione può risultare anche **implicitamente** dall'argomentazione con la quale il giudice d'appello abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell' art. 133 cod. pen. , per stabilire la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado. (Nella specie, relativa a violenza privata, la motivazione implicita circa l'assenza della particolare tenuità è stata desunta da alcuni indici quali: la pena applicata in misura superiore al minimo edittale e la descrizione della condotta come di consistente durata e commessa con modalità allarmanti nei confronti dell'ex coniuge e dei figli minori).

Cassazione penale , sez. III , 18/06/2018 , n. 34151

Ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto **dell'assenza di** uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis ritenuto, evidentemente, decisivo.

Cassazione penale , sez. VI , 21/11/2023 , n. 50235

In tema di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2022 , il giudice che emette sentenza ai sensi dell' art. 131-bis c.p. **è tenuto a pronunciarsi sulla domanda di restituzione o risarcimento presentata dalla parte civile e l'accoglimento di essa costituisce il presupposto necessario e sufficiente per la liquidazione delle spese processuali sostenute dalla parte civile.**

Quarto punto della motivazione della sentenza: I motivi di diritto ex art 546 lett. E) cpp “La Qualificazione giuridica del fatto”

Alla luce dei vincoli posti dalla giurisprudenza della Corte EDU (sent. Drassich c. Italia, 11 dicembre 2007), è *diritto dell'imputato essere informato tempestivamente e dettagliatamente tanto dei fatti materiali posti a suo carico, quanto della qualificazione giuridica ad essi attribuiti.*

Di recente....

In tema di contestazione in fatto di una circostanza aggravante, le Sezioni Unite (Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, *Sorge*, Rv. 275436 e Cassazione penale, sez. V 18/04/2018, n. 30435)

«Non può essere ritenuta in sentenza dal giudice la fattispecie aggravata del reato di falso in atto pubblico, ai sensi dell'art. 476, comma 2, cod. pen., qualora la natura fidefacente dell'atto considerato falso non sia stata esplicitamente contestata ed esposta nel capo di imputazione con la precisazione di tale natura o con formule alla stessa equivalenti, ovvero con l'indicazione della norma di legge di cui sopra”

Quinto punto della motivazione della sentenza (di condanna)

“Il trattamento sanzionatorio e le circostanze”

L'art. 132 cod. pen. impone al giudice di «indicare i motivi che giustificano l'uso del suo potere discrezionale».

Il giudice è tenuto a specificare quali criteri, fra quelli previsti dall'art. 133 cod. pen., nel fatto concreto, giustificano la determinazione della pena base all'interno dei limiti edittali, gli aumenti applicati per le circostanze aggravanti, il riconoscimento o meno di attenuanti, la formulazione del giudizio di comparazione

Cassazione Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196

1. gli indici di commisurazione della pena di cui all'art. 133 cod. pen. forniscono al giudice l'armamentario per forgiare la condanna sulla persona dell'imputato, in considerazione della **finalità rieducativa della pena** stessa;
2. la centralità e l'importanza della sua quantificazione è stata più volte sottolineata dal Giudice delle leggi, secondo il quale «il **potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena forma oggetto, nell'ambito del sistema penale, di un principio di livello costituzionale**» e la finalità rieducativa della pena stessa non è limitata alla sola fase dell'esecuzione, ma costituisce «una delle qualità essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico, e l'accompagnano da quando nasce, nell'astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue»...;
3. **la quantificazione della pena, dunque, non può essere frutto di scelte immotivate né arbitrarie**, ma nemmeno di valutazioni esasperatamente analitiche;
4. **quel che conta, in ultima analisi, è che dell'uso del potere discrezionale il giudice dia conto rendendo noti gli elementi che lo giustificano (art. 132 cod. pen.)**;
5. a tal fine risulta insuperato l'insegnamento di Sez. U, n. 5519 del 21/04/1979, Pelosi, Rv. 142252, secondo cui è da ritenere **adempito l'obbligo della motivazione in ordine alla misura della pena allorché sia indicato l'elemento, tra quelli di cui all'art 133 cod. pen., ritenuto prevalente e di dominante rilievo**, non essendo tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, **è sufficiente che dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi**;
6. quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente quali, tra i criteri, oggettivi o soggettivi, enunciati dall'art. 133 c.p., siano stati ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio, dovendosi perciò **escludere che sia sufficiente il ricorso a mere clausole di stile**, quali il generico richiamo alla "entità del fatto" e alla "personalità dell'imputato"...;
7. è consentito far ricorso esclusivo a tali clausole, così come a espressioni del tipo: **"pena congrua", "pena equa", "congruo aumento"**, solo quando il giudice non si discosti molto dai minimi edittali...oppure quando, in caso di pene alternative, applichi la sanzione pecuniaria, ancorché nel suo massimo edittale;
8. al di fuori di questi casi, la determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale **non può essere affidato alla intuizione del giudice**, con riferimento a generiche formule di stile o sommari richiami al parametro contenuto nell'art. 133 cod. pen.;
9. se è pur vero che non è richiesto l'analitico esame in rapporto a ogni elemento del complesso parametro richiamato, resta tuttavia la doverosità della specifica individuazione delle ragioni determinanti la misura della pena, al fine di **dar conto dell'uso corretto del potere discrezionale** che al giudice di merito è affidato e di garantire l'imputato della congruità della pena inflitta;
10. **in sede di appello** è inoltre necessario che il giudice si confronti anche con gli argomenti devoluti a sostegno del più mite trattamento sanzionatorio rivendicato dall'imputato purché tali argomenti siano connotati dal requisito della specificità.

Le circostanze del reato ed il giudizio di comparazione (art. 69 cod. pen.)

Il giudice deve indicare **la pena base** prima di procedere all'eventuale diminuzione per il riconoscimento di circostanze od all'aumento per l'applicazione di un'aggravante, per consentire non solo il controllo sulla correttezza del calcolo, ma anche la valutazione sulla congruità della pena base inflitta e sulla diminuzione o sull'aumento operato.

Nel caso di concorso fra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, di ogni genere, **il giudizio di comparazione** va fatto fra tutte le circostanze (compresa la recidiva), con le eccezioni espressamente previste dalla legge.

Per il giudizio di bilanciamento?

«Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità **qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione**, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'**equivalenza**, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto» (così Sez. 2, n. 31543 dell'08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450, conforme a **Sez. U**, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; . Sez. 4, n. 15187 del 16/01/2018, Romano, Rv. 273013)

Art. 63, quarto comma, c.p.: se concorrono più circostanze ad effetto speciale, il giudice applica soltanto l'aumento per la circostanza più grave, ma **può aumentarla (fino a un terzo ex art. 64, primo comma, cod. pen.)** per le residue aggravanti ad effetto speciale, con **onere motivazionale**: «In tema di concorso di circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o di circostanze ad effetto speciale (art. 63, quarto comma, c.p.), è richiesto al giudice uno specifico dovere di motivazione sia ove egli escluda la rilevanza della circostanza concorrente meno grave, sia ove la ritenga, ed in quest'ultimo caso sarà necessario indicare le ragioni che hanno indotto alla quantificazione dell'aumento» (Sez. 2, n. 5911 del 22/11/2012, dep. 2013, Bonaccorsi, Rv. 254527; in senso conforme v., ad es., Sez. 3, n. 40765 del 30/04/2015, Brutto, Rv. 264904; Sez. 6, n. 18748 del 05/02/2014, Prinno, Rv. 259447).

Nel caso di concorso fra aggravante ad effetto speciale e aggravante ad effetto comune, il giudice deve applicare l'aumento per la seconda aggravante su quella stabilita per l'aggravante ad effetto speciale (**art. 63, terzo comma, cod. pen.**).

LA RECIDIVA

La recidiva, circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole (art. 70, secondo comma, cod. pen.), ad effetto speciale (tranne che per quella semplice ex art. 99, primo comma, cod. pen.), soggetta al giudizio di comparazione, il giudice è chiamato ad un **esercizio motivato del proprio potere discrezionale** (Corte costituzionale sentenza 14/06/2007, n. 192) e dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012 ;Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782, Sez. 6, n. 14737 del 14/03/2018).

La contestazione della recidiva (obbligatoria per il pubblico ministero) è presupposto per la valutazione da parte del giudice, che non può applicare una forma di recidiva più grave di quella contestata. In mancanza di specificazione («ex art. 99 cod. pen.»), va ritenuta come contestata quella semplice (cfr., ad es., Sez. 3, n. 43795 del 01/12/2016)

Il giudice deve controllare la correttezza della contestazione della recidiva: ad esempio la riabilitazione (Sez. 1, n. 55359 del 17/06/2016, Pesce, Rv. 269042) o l'esito positivo dell'affidamento in prova ai servizi sociali (**Sez. U**, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò; Sez. 3, n. 39550 del 04/07/2017, Mauri, Rv. 271342), ovvero la declaratoria di estinzione del reato conseguente al decorso dei termini e al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 445 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 6673 del 29/01/2016, Mandri, Rv. 266119), l'estinzione del reato e degli effetti penali (art. 106, secondo comma, cod. pen.) incidono anche sulla recidiva

L'eventuale applicazione, in concreto, della recidiva è sempre facoltativa (venuta meno la recidiva obbligatoria con la sentenza n. 185/2015 Corte cost.), alla luce del principio indicato dalle **Sezioni unite** (n. 35738 del 27/05/2010,): occorre verificare se il nuovo episodio appaia o meno «concretamente significativo - in rapporto alla natura ed al tempo di commissione dei precedenti, ed avuto riguardo ai parametri indicati dall'art. 133 c.p. - sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo», principio più di recente ribadito dalle **Sezioni Unite** (n. 31669 del 23/06/2016)

Il principio è stato da ultimo ribadito dalle **Sezioni unite** (sent. n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino): *«Per quanto complesso il compito che incombe sul giudice - non sono ammissibili motivazioni di puro stile, che non spongano i dati fattuali presi in considerazione, i criteri utilizzati per valutarli, un coerente giudizio circa la maggiore rimproverabilità del reo per non essersi fatto motivare dalle precedenti condanne, come pure avrebbe dovuto fare». La valorizzazione dei precedenti penali dell'imputato per la negazione delle attenuanti generiche non implica il riconoscimento della recidiva in assenza di aumento della pena a tale titolo o di giudizio di comparazione delle concorrenti circostanze eterogenee; in tal caso, la recidiva non rileva ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato».*

•RECIDIVA E DISPOSITIVO

•E' fondamentale che nel dispositivo e nella motivazione, si capisca chiaramente che sorte ha avuto la recidiva contestata.

•Va chiaramente dichiarato anche nel dispositivo se la recidiva :

1. è stata esclusa (no presupposti: es. delitto colposo o casi indicati *supra*),

•2. non è stata applicata in concreto (il nuovo delitto non è indice di maggiore pericolosità o colpevolezza – principi Sezioni unite Calibè)

•3. è stata ritenuta ed applicata (a prescindere dall'aumento di pena).

• «Ove il giudizio di bilanciamento di cui all'art. 69 cod. pen. si concluda con una valutazione di **subvalenza** della recidiva, di questa **non può tenersi conto ad alcuno effetto, salvo che nelle ipotesi in cui sia espressamente previsto che deve tenersi conto della recidiva senza avere riguardo al giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen.** (come dall'art. 157 cod. pen. in tema di prescrizione)

La determinazione della pena nel reato continuato

Cassazione Sezioni Unite Ciabotti (n. 25939 del 28/02/2013)

“In tema di reato continuato, la violazione più grave va individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all'eventuale giudizio di comparazione fra esse”

«Anche se essa deve essere il risultato di una operazione unitaria, occorre tuttavia che sia individuabile la pena stabilita dal giudice in aumento per ciascun reato-satellite (Sez. U, n. 7930 del 21/04/1995, Zouine, Rv. 201549), e ciò sia per la verifica dell'osservanza del limite di cui al terzo comma dell'art. 81 cod. pen. sia perché a taluni effetti il cumulo giuridico si scioglie: basti pensare alla prescrizione che va considerata distintamente per ciascun reato (Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, cit. [Rv. 203977]; Sez. U, n. 10928 del 10/10/1981, Cassinari, Rv. 151241-151242); all'indulto, in cui occorre applicare il beneficio a quei reati che in esso rientrano (Sez. U, n. 18 del 16/11/1989, dep. 15/01/1990, Fiorentini, Rv. 183004); all'estinzione di misure cautelari personali, quando la suddivisione della pena irrogata per i reati-satellite rilevi per il calcolo della durata massima della custodia cautelare o per l'accertamento dell'avvenuta espiazione di pena (Sez. U, n. 1 del 26/02/1997, Mammoliti, Rv. 207939-40)».

Attenzione: va indicata l'entità dei singoli aumenti !

Ove ad esito del giudizio, vi sia condanna per un reato più grave per il quale non vi è misura cautelare , a fronte di reati satellite per i quali l'imputato è sottoposto a cautela :

le **Sezioni Unite** hanno statuito che «in caso di condanna non definitiva per reato continuato, per valutare, a norma dell'art. 300 comma 4 c.p.p., l'entità della pena ai fini di un'eventuale dichiarazione di inefficacia della custodia cautelare applicata soltanto per il reato meno grave, occorre avere riguardo alla pena concretamente inflitta come aumento ex art. 81 cpv. c.p.» (Sez. U, n. 25956 del 26/03/2009, Vitale, Rv. 243588).

Oppure, sopravvenuta depenalizzazione o estinzione di uno dei reati satellite:

l'omessa indicazione dell'aumento potrebbe comportare la necessità di un ritorno del processo al giudice di merito, che con un minimo di diligenza ed attenzione si eviterebbe, venendo così vanificato l'intento deflativo insito nella modifica dell'art. 620, comma 1 lett. l), cod. proc. pen.

La Corte di Cassazione a Sezioni unite _ n. 40983 1/06/2018, Giglia, Rv. 273750-1, in motivazione):

L'aumento per la continuazione va operato determinando «l'entità dei singoli aumenti per i reati satellite, evitando quantificazioni forfetarie ... soprattutto per consentire il controllo dell'esercizio della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena e quindi il rispetto del principio di proporzionalità di essa, dovendo i singoli aumenti corrispondere alla valutazione della gravità degli episodi in continuazione»

"La continuazione, quale istituto di carattere generale, è applicabile anche quando si tratti di reati appartenenti a diverse categorie e puniti con pene eterogenee. Nei casi di reati puniti con pene eterogenee (detentive e pecuniarie) posti in continuazione, l'aumento di pena per il reato satellite va comunque effettuato secondo il criterio della pena unitaria progressiva per moltiplicazione, rispettando tuttavia, per il principio di legalità della pena e del favor rei, il genere della pena previsto per il reato satellite, nel senso che l'aumento della pena detentiva del reato più grave andrà ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell'art. 135 cod. pen."

- a) *se il reato più grave è punito con pena detentiva e il reato satellite soltanto con pena pecuniaria, l'aumento di pena per quest'ultimo, da effettuarsi sulla pena detentiva, va ragguagliato a pena pecuniaria in applicazione dell'art. 135 cod. pen.;*
- b) *se il reato più grave è punito con pena detentiva e il reato satellite con pena congiunta, l'aumento si effettua con pena detentiva della specie di quella prevista per la violazione più grave;*
- c) *se il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con la sola pena pecuniaria, saranno aumentate entrambe le pene previste per il primo reato, con ragguaglio a pena pecuniaria dell'aumento della pena detentiva;*
- d) *se il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con pena alternativa, il giudice può operare l'aumento di pena in relazione ad una soltanto delle pene previste per la violazione più grave motivando la scelta ex art. 133 cod. pen.*
- e) *se il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con pena detentiva, si aumentano entrambe le pene previste per la violazione più grave;*
- f) *se il reato più grave è punito con pena alternativa e il reato satellite con pena pecuniaria, il giudice opererà l'aumento di pena in relazione ad una soltanto delle pene previste per la violazione più grave motivando la scelta ex art. 133 cod. pen. e, in caso di aumento della pena detentiva, esso andrà ragguagliato a pena pecuniaria in applicazione dell'art. 135 cod. pen.;*

Diniego sospensione condizionale

Cassazione penale , sez. IV , 26/04/2017 , n. 33746

È apparente la motivazione con la quale il giudice per giustificare il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, consideri esaustivo il solo requisito della mancanza di una lecita occupazione, omettendo di indicare i concreti elementi di valutazione fondanti il negativo giudizio prognostico ostativo al beneficio richiesto, nonostante l'incensuratezza dell'imputato, costituente un elemento di indubbia valenza positiva, che esige l'individuazione di uno o più elementi di segno contrario idonei a neutralizzarla.

IN BASE AL PROTOCOLLO DI INTESA CSM- CNF 19 7 2018 IL MODELLO DI SENTENZA PENALE DI PRIMO GRADO

QUOAD POENAM PREVEDE I SEGUENTI PASSAGGI:

- pena base;
- aumento per ciascuna delle aggravanti (compresa la recidiva) o riduzione per ciascuna delle attenuanti;
 - giudizio di comparazione nel caso di concorso eterogeneo di circostanze;
- entità dell'aumento di pena per ciascuno dei reati avvinti dalla continuazione;
 - riduzione per il rito.

N.B.. Nella determinazione della pena in relazione a ciascuno di questi passaggi sanzionatori non è sufficiente il mero richiamo alla disposizione di legge (artt. 133, 62-bis, 69 c.p.)ma è necessaria l'indicazione di elementi fattuali idonei a corroborare il giudizio.

RIASSUNTIVAMENTE, LO SCHEMA DELLA MOTIVAZIONE
“RAZIONALE” DELLA SENTENZA PENALE:

1. Indicazione delle modalità di esercizio dell'azione penale, posizione giuridica dell'imputato e breve svolgimento del processo;
2. Concisa ricostruzione del fatto e delle circostanze di cui all'imputazione (con richiamo delle prove legittimamente acquisite ed utilizzabili ai fini del decidere);
3. Criteri di valutazione delle prove assunte a base della decisione e di svalutazione delle prove contrarie;
4. La Qualificazione giuridica del fatto;
5. Il trattamento sanzionatorio, le circostanze (solo per la sentenza di condanna)

Si Noti Bene :

La Corte di Cassazione può pronunciare sentenza di annullamento senza rinvio quando ritiene di «poter decidere, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, o di rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito», ai sensi dell'art. 620, comma 1 lett. I), cod. proc. pen., modificato dalla legge n. 103 del 2017.

Le Sezioni Unite (sentenza n. 3464 del 30/11/2017): «*La Corte di Cassazione pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio e se, anche all'esito di valutazioni discrezionali, può decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando perciò necessari ulteriori accertamenti di fatto*».

Pertanto sussiste a carico dei giudici di merito

“un onere di chiarezza e completezza delle motivazioni dei provvedimenti, sotto il profilo della puntuale indicazione di tutti gli elementi sui quali si fondano le decisioni”.

Nel modello «legale» la motivazione:

- deve abbracciare tutti i punti della decisione ricavabili dall'articolo 527 comma I cpp, ossia *“le questioni di fatto e di diritto concernenti: l'imputazione; l'applicazione delle pene e delle misure di sicurezza;l'applicazione di norme processuali;la responsabilità civile ;*
- deve dare conto del ragionamento probatorio del giudice (articoli 192 e 546 comma I lettera e) cpp), esplicitando il meccanismo inferenziale dal noto all'ignoto che ha supportato la decisione ossia i criteri valutativi delle prove utilizzate e svalutativi delle prove avverse.

Il giudice è libero di valutare i fatti, ma deve farlo nel rispetto del metodo legale, in quanto è **la legge**, e non il giudice, a scegliere i **parametri di valutazione** delle prove: egli **non deve** ad esempio utilizzare una prova inesistente o un risultato di prova incontrovertibilmente diverso, nella sua oggettività, da quello effettivo.

Il giudice, anche alla luce della riforma del giudizio di Cassazione (articolo 606 lettera e cpp) ha **l'obbligo di fedeltà**, nella motivazione, agli atti processuali/probatori, risultandone valorizzati i criteri di esattezza, completezza e tenuta informativa.

In definitiva la motivazione costituisce:

- Un **limite** al principio del libero convincimento del giudice (giudizio di attendibilità delle prove utilizzate e di inattendibilità delle prove contrarie)
- Un **paradigma devolutivo** del giudizio di impugnazione (con riferimento ai **capi ed ai punti** della decisione ai quali si riferisce il gravame, alle **prove** di cui è stata **omessa l'assunzione** ed alle prove di cui deduce l'omessa od erronea valutazione)
- Lo strumento di controllo spettante al popolo sul «giudizio».

Infine ... per ben motivare...ricordiamo...

«Si trova necessariamente in una condizione migliore per giudicare colui che ha ascoltato le ragioni opposte, come in un processo». Aristotele

“Credo che ognuno di noi debba essere giudicato per ciò che ha fatto. Contano le azioni non le parole. Se dovessimo dar credito ai discorsi, saremmo tutti bravi e irreprensibili.” Giovanni Falcone

«Spesso nel giudicare una cosa ci lasciamo trascinare più dall'opinione che non dalla vera sostanza della cosa stessa”. Lucio Anneo Seneca

“Giudica bene solo chi soppesa e confronta, e quando pronuncia la sua sentenza più dura non abbandona la carità.” William Wordsworth